



REPERTORIO 97401

RACCOLTA 24873

Costituzione di fondazione

REPUBBLICA ITALIANA

Il primo luglio duemilaventuno, giovedì (stato di emergenza epidemiologica da Covid-19).

In Cuneo, nel mio studio in corso Nizza numero 13.

1° LUGLIO 2021

Davanti a me, **Ivo GROSSO, notaio in Cuneo**, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, alla presenza dei testimoni:

- MARENCO Alessandra, nata a Cuneo il 25 marzo 1976, residente a Morozzo, via Cantatore 14;

- GILI Lara, nata a Cuneo il giorno 11 dicembre 1988, residente a Cuneo, via Cascina Colombaro 80;

è comparso:

=== RAVIOLA Ezio, nato a **Mondovì il 22 agosto 1967**, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione a Cuneo, via Roma 17, libero professionista,

per conto ed in rappresentanza di:

== "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO",

• sede: Cuneo, via Roma 17;

• iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Cuneo al numero 278,

• codice fiscale: **96031120049**,

nella sua qualità di vice presidente anziano, in assenza del presidente, e come tale legale rappresentante, con i poteri in forza di:

- delibera del Consiglio di Amministrazione in data 31 maggio 2021;

- delibera del Consiglio Generale del 31 maggio 2021;

- delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14 giugno 2021.

Io notaio sono certo

della identità personale della parte comparente, di cittadinanza italiana siccome dichiara, il quale mi chiede atto di quanto segue:

1) - Dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (il "Fondatore") è costituita la Fondazione denominata "Fondazione CRC DONARE".

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione del Terzo settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il "Codice del Terzo settore"), nell'ambito del più ampio genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione CRC DONARE ETS". Di tale indicazione dovrà farsi uso in ogni segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

Fino a tale evento la Fondazione utilizzerà nella denominazione l'acronimo di "O.N.L.U.S.", oltre che in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

2) - La Fondazione ha sede legale in Cuneo, via Roma 17.

3) - La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue, in ambito nazionale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale negli ambiti di

REGISTRATO A CUNEO
il 06/07/2021
n. 14994
serie 1t
con € 245,00

intervento del Fondatore, cui sono collegate le proprie finalità istituzionali, quali l'arte, l'assistenza ed emancipazione delle categorie sociali deboli, la conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, l'istruzione ed educazione nonché il sostegno e la promozione dell'attività sportiva dilettantistica, la ricerca scientifica e la sanità.

La Fondazione si propone di raggiungere i predetti scopi mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di:

(i) attività di beneficenza ed erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo settore;

(ii) attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

La Fondazione può porre in essere attività e iniziative di raccolta fondi ai sensi e per le finalità di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

La Fondazione può compiere le operazioni mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse con la realizzazione dei propri scopi ed esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3 purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

4) - Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione originario conferito dal Fondatore con l'atto costitutivo e dalle successive integrazioni da questi effettuate;

- dai beni mobili, immobili, contributi, elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, oblazioni ed erogazioni che le pervengano dal Fondatore o da terzi, a qualsiasi titolo, ma con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;

- dalle somme prelevate dai redditi della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione delibera di destinare ad incremento del patrimonio di essa;

- dall'eventuale avanzo di gestione, salva diversa indicazione del Consiglio di Amministrazione.

5) - In particolare "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO", come sopra rappresentata, dichiara di conferire, come conferisce, a titolo di "fondo di dotazione originario" la somma di euro 80.000,00 (euro ottantamila e centesimi zero).

Tale conferimento è stato effettuato mediante assegno circolare con la "clausola di non trasferibilità", emesso dalla filiale di Cuneo via Roma, di "INTESA SANPAOLO SPA" numero 330 595 989 3-02, in data 29 giugno 2021 intestato alla costituenda "FONDAZIONE CRC DONARE"

6) - Nello statuto, che allego al presente atto sotto "A", e che ne fa parte integrante e sostanziale, sono contenute le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione della Fondazione che con questo atto si è costituita.

7) - In conformità all'articolo 9 dello statuto il componente designa, a comporre il primo consiglio di amministrazione, con scadenza all'ap-

provazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023, i seguenti componenti:

= VIGLIONE Giuliano, nato ad Alba il 19 aprile 1951, domiciliato ad Alba, via Partigiani 32/1,

codice fiscale: VGL GLN 51D19 A124T;

= COLLIDA' Enrico, nato a Cuneo il 18 luglio 1968, domiciliato a Cuneo, via Alessandro Volta 37

codice fiscale: CLL NRC 68L18 D205H;

= MERLINO Davide, nato a Mondovì l'11 maggio 1971, domiciliato a Cigliè, via Gen. Manildo 1,

codice fiscale: MRL DVD 71E11 F351W.

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto VIGLIONE Giuliano viene nominato presidente del consiglio di amministrazione.

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

* * * *

Il componente designa, quale Organo di Controllo monocratico e ove necessario anche quale Revisore dei Conti, con scadenza all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023:

= ROSSOTTI Maria Gabriella, nata ad Alba il 1° dicembre 1960, domiciliata a residente a Roddi, via Fontanassa 13/1

codice fiscale: RSS MGB 60T41 A124G,

iscritta nel Registro dei Revisori Legali al numero 111295 con decreto in data 17 dicembre 1999, Gazzetta ufficiale numero 100 del 17 dicembre 1999.

* * * *

In conformità all'art. 17 dello statuto il componente designa, quale tesoriere, con scadenza all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023:

= BOTANICA Donatella, nata a Cuneo il 22 maggio 1967, domiciliata a Cuneo, via Valle Po 12/B,

codice fiscale: BTN DTL 67E62 D205A.

* * * *

In conformità all'art. 16 dello statuto il componente designa, quale segretario generale, con scadenza all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023:

= MAZZOLA Alessandro, nato a Cuneo il 22 aprile 1973, domiciliato a Cuneo, via Alessandro Volta 9,

codice fiscale: MZZ LSN 73D22 D205B.

8) - Il componente dichiara che si procederà al legale riconoscimento della Fondazione qui costituita, riservandosi lo stesso di svolgere tutte le pratiche occorrenti per tale riconoscimento ai sensi di legge ai fini del conseguimento della personalità giuridica della Fondazione medesima e quindi riservandosi di apportare al presente atto ed allo Statuto allegato tutte quelle modifiche ed aggiunte che fossero richieste dalla competente Autorità.

9) - Il presidente della "Fondazione CRC DONARE" è delegato affinché, qualora alla data della operatività del RUNTS non fosse ancora intervenuta l'approvazione della Prefettura, lo stesso possa chiedere al notaio di procedere ai controlli di cui all'art. 22 del Codice del

Terzo Settore ed al successivo deposito al RUNTS.

10) - Imposte e spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono assunte dalla FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO e spressamente richiamandosi ai fini delle agevolazioni fiscali le disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. 31 ottobre 1990, numero 346.

11) - L'allegato "**A**" (statuto) è stato da me notaio letto, in presenza dei testimoni, al comparente.

Io notaio, in presenza dei testimoni, ho letto

alla parte comparente, che lo approvano, questo atto scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia su quattro pagine di un foglio.

Ora di sottoscrizione: undici e minuti venticinque.

In originale sottoscritto da:

Raviola Ezio

Alessandra Marengo teste

Lara Gili teste

Ivo Grosso notaio

**STATUTO
della "Fondazione CRC DONARE"**

ART. 1

**COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE E MODELLO
DI RIFERIMENTO**

1.1 Dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (il "Fondatore") è costituita la Fondazione denominata "Fondazione CRC DONARE".

1.2 La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione del Terzo settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il "Codice del Terzo settore"), nell'ambito del più ampio genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione CRC DONARE ETS". Di tale indicazione dovrà farsi uso in ogni segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

Fino a tale evento la Fondazione utilizzerà nella denominazione l'acronimo di "O.N.L.U.S.", oltre che in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede a Cuneo in via Roma 17.

2.2 Il trasferimento della sede legale, anche in differente Comune, può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non necessita di modifica statutaria, ma comporta l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità operative locali nel territorio della Regione Piemonte.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue, in ambito nazionale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale negli ambiti di intervento del Fondatore, cui sono collegate le proprie finalità istituzionali, quali l'arte, l'assistenza ed emancipazione delle categorie sociali deboli, la conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, l'istruzione ed educazione nonché il sostegno e la promozione dell'attività sportiva dilettantistica, la ricerca scientifica e la sanità.

3.2 La Fondazione si propone di raggiungere i predetti scopi mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di:

(i) attività di beneficenza ed erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo settore;

(ii) attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

3.3 La Fondazione può porre in essere attività e iniziative di raccolta fondi ai sensi e per le finalità di cui all'art. 7 del Codice del Terzo set-

tore.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può compiere le operazioni mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse con la realizzazione dei propri scopi ed esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3 purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

PATRIMONIO ED ENTRATE

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione originario conferitole dal Fondatore con l'atto costitutivo e dalle successive integrazioni da questi effettuate;
- dai beni mobili, immobili, contributi, elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, oblazioni ed erogazioni che le pervengano dal Fondatore o da terzi, a qualsiasi titolo, ma con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- dalle somme prelevate dai redditi della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione delibera di destinare ad incremento del patrimonio di essa;
- dall'eventuale avanzo di gestione, salva diversa indicazione del Consiglio di Amministrazione.

5.3 Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio;
- eventuali beni mobili, immobili, contributi, elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, oblazioni ed erogazioni che pervengano alla Fondazione dal Fondatore o da terzi, a qualsiasi titolo, ma senza espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione.

5.4 Ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo settore è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore e, laddove ricorrano le condizioni di legge, il bilancio sociale redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di eventuali riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

ART. 7

ATTRIBUZIONI DEL FONDATORE

7.1 Spetta esclusivamente al Fondatore:

- a) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente;
- b) nominare l'Organo di Controllo;
- c) nominare l'eventuale Revisore Legale dei Conti.

7.2 Nella composizione degli organi complessivamente considerati si terrà conto della necessaria presenza del genere meno rappresentato.

ART. 8

ORGANI E UFFICI DELLA FONDAZIONE

8.1 Sono organi e uffici della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo e l'eventuale Revisore Legale dei Conti;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere.

ART. 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati dal Fondatore.

9.2 I membri del Consiglio di Amministrazione dovranno essere in possesso dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall'incarico che sono chiamati a ricoprire; inoltre, essi non dovranno essere soggetti a procedimenti di cui siano a conoscenza e/o processi penali in corso per uno o più delitti non colposi o essere stati condannati, anche in via non definitiva, sempre per uno o più delitti non colposi. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

9.3 Salvo quanto *infra* previsto per il primo mandato, i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi con scadenza all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina; possono essere rinominati. In occasione della prima composizione del Consiglio, i membri del Consiglio di Amministrazione scadranno all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023.

9.4 Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare un membro del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, il Fondatore provvederà alla sua sostituzione e l'amministratore così nominato resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione inizialmente nominato dal Fondatore, dovrà intendersi decaduto l'intero Consiglio e il Fondatore dovrà procedere all'integrale ricosti-

tuzione del Consiglio stesso.

9.5 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute in ragione della carica e debitamente documentate.

ART. 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – FUNZIONAMENTO

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; ove non sia nominato un Vice Presidente, ne adempie le funzioni il Consigliere più anziano di età.

10.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione o l'Organo di Controllo.

10.3 L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve pervenire, anche via email, ai singoli componenti il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire, con le stesse modalità, con semplice preavviso di ventiquattro ore.

10.4 Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, volta per volta, anche altre persone per la trattazione di specifici argomenti all'ordine del giorno. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale, il quale redige i verbali delle riunioni e li sottoscrive insieme al Presidente.

10.5 Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. Non è ammessa la presenza per delega. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

10.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono anche avere luogo in audio o audio-videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

10.7 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto su apposito libro il relativo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale ovvero, quando si tratti di modifiche statutarie, da un notaio designato dal Presidente.

ART. 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – POTERI

11.1 Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.

11.2 In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine:

- a) all'approvazione entro il mese di maggio di ogni anno del bilancio di esercizio e, ove richiesto per legge, del bilancio sociale;
- b) all'accettazione dei lasciti, eredità, legati, donazioni, contributi, elar-

gizioni, oblazioni ed erogazioni;

c) agli acquisti e alle alienazioni dei beni mobili e immobili;

d) alla statuizione e alla modifica di eventuali regolamenti interni relativi al funzionamento della Fondazione e all'esercizio della sua attività;

e) all'approvazione dei progetti da finanziare e dei piani di attività;

f) alle operazioni di investimento e di indebitamento utili al raggiungimento delle finalità istituzionali, inclusa l'assunzione di affidamenti bancari;

g) alle modifiche del presente Statuto, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;

h) alla definizione, d'intesa con il Fondatore, delle modalità per avvalersi delle strutture del Fondatore per l'esecuzione in tutto od in parte delle attività della Fondazione;

i) all'eventuale partecipazione in enti e/o società, le cui attività risultino direttamente od indirettamente correlate con quelle della Fondazione;

l) all'autorizzazione al Presidente a rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione;

m) alla nomina del Segretario Generale e del Tesoriere;

n) a qualsiasi altra operazione attinente alla gestione della Fondazione.

11.3 Fermi i poteri del Presidente di cui all'art. 12, il Consiglio di Amministrazione può attribuire a propri membri, al Segretario Generale e al Tesoriere, nonché a eventuali singoli dipendenti della Fondazione, ove ve ne siano, i poteri occorrenti al compimento di atti di ordinaria amministrazione, determinandone i limiti ed autorizzando il Presidente a rilasciare le necessarie procure. I soggetti muniti di tali poteri sono tenuti a fornire al Consiglio di Amministrazione periodica informativa, con cadenza almeno trimestrale, in merito all'esercizio dei poteri loro attribuiti.

ART. 12

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VICE PRESIDENTE

12.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Fondatore in occasione della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio di cui fa parte.

12.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

12.3 Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

b) assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale ne spetta la ratifica alla prima riunione utile, previa verifica dell'esistenza dei dichiarati presupposti di assoluta e improrogabile urgenza;

c) svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle

relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;
d) ove autorizzato dal Consiglio di Amministrazione e nei limiti da questo fissati, rilascia procure.

12.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

12.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 13

ORGANO DI CONTROLLO – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

13.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico oppure formato da tre membri effettivi e due supplenti. In tal caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'Organo di Controllo stesso fra i suoi membri in occasione della sua nomina.

13.2 L'Organo di Controllo è nominato dal Fondatore e, fatto salvo per il primo mandato di cui *infra*, dura in carica quattro esercizi, con scadenza all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina, e i relativi membri possono essere rinnovati. In occasione della prima nomina, l'Organo di Controllo scadrà all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023.

13.3 I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

13.4 I membri dell'Organo di Controllo dovranno essere in possesso dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall'incarico che sono chiamati a ricoprire; inoltre, essi non dovranno essere soggetti a procedimenti di cui siano a conoscenza e/o processi penali in corso per uno o più delitti non colposi o essere stati condannati, anche in via non definitiva, sempre per uno o più delitti non colposi.

13.5 Nel caso di sostituzione dei componenti dell'Organo di Controllo in corso di mandato, i nuovi nominati restano in carica fino a quando avrebbero dovuto rimanervi i componenti che hanno sostituito.

13.6 Ai componenti dell'Organo di Controllo non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute in ragione della carica e debitamente documentate.

13.7 In caso di organo collegiale, l'Organo di Controllo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. Non è ammessa la presenza per delega.

13.8 Le riunioni dell'Organo di Controllo possono anche avere luogo

in audio o audio-videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

13.8 Delle riunioni dell'Organo di Controllo viene redatto su apposito libro il relativo verbale, che viene sottoscritto dagli intervenuti.

ART. 14

ORGANO DI CONTROLLO – COMPITI E POTERI

14.1 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo settore la revisione legale dei conti.

14.2 L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

14.3 L'Organo di Controllo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

14.4 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

15.1 Nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, il Fondatore nomina un Revisore Legale dei Conti, fermo restando che la revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

15.2 Fatto salvo per il primo mandato di cui *infra*, il Revisore Legale dei Conti dura in carica quattro esercizi, con scadenza all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina, ed è rieleggibile. In occasione della prima nomina, il Revisore Legale dei Conti scadrà all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023.

15.3 Al Revisore Legale dei Conti non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute in ragione della carica e debitamente documentate.

ART. 16

SEGRETARIO GENERALE

16.1 Il Segretario Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei suoi membri, con durata della carica pari a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

16.2 Il Segretario Generale:

- a) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto redigendo e sottoscrivendo i relativi verbali;
- b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle decisioni del Presidente, sottoscrivendo la corrispondenza e gli atti conseguenti e necessari;
- c) cura l'istruttoria degli argomenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché alle determinazioni del Presidente;
- d) esercita le funzioni a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione e svolge tutte le operazioni non riservate specificamente a tale organo.

16.3 Al Segretario Generale non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute in ragione della carica e debitamente documentate.

ART. 17 TESORIERE

17.1 Il Tesoriere della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei suoi membri, con durata della carica pari a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

17.2 Il Tesoriere ha il compito di assistere il Presidente e il Consiglio di Amministrazione in tutte le attività che attengano la gestione finanziaria della Fondazione, e in particolare di:

- a) sovrintendere alla gestione finanziaria della Fondazione, in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, curando altresì l'incasso delle somme erogate a favore della Fondazione e il pagamento delle somme da quest'ultima dovute a terzi;
- b) coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nella redazione dei bilanci.

17.3 Al Tesoriere non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute in ragione della carica e debitamente documentate.

ART. 18 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

18.1 In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nominerà il/i liquidatore/i determinandone i poteri, ad altri enti appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 19 CLAUSOLA DI RINVIO

19.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

In originale sottoscritto da:

Raviola Ezio
Alessandra Marengo teste
Lara Gili teste

Ivo Grosso notaio